

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Oberdan, n. 2 - 60122 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore Area Vasta n. 2 Dott. / Ing. Maurizio Bevilacqua, in qualità di delegato del Direttore Generale dell'ASUR

e

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (CSER) FONTEMAGNA sito nel Comune Osimo rappresentata dalla Dott.ssa Magi Lucia nata a Castelfidardo il 22/12/1953 Codice fiscale MGALCU53P62C100B in qualità di Dirigente Dipartimento Affari Generali del Comune di Osimo titolare dell'autorizzazione di cui alla Legge 20 del 2002;

Premesso che:

- Il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 nota della Direzione ASUR prot. n. 18251 del 26/06/2018;
- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV n. 2 con ubicazione in Osimo, Via Fontemagna n. 53 – identificata attraverso il codice ORPS 160008 (SRDis1.1- SRDis1.2) (DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 01/000737 del 28.4.2008 del Comune di Osimo; tale atto prevede l'autorizzazione per numero n. 12 posti;
- che la Struttura ha preso atto della nuova Legge Regionale 30 settembre 2016 n. 21 in materia di *"Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati"* con l'impegno, sin d'ora assunto, all'adeguamento alle nuove disposizioni secondo la tempistica e le procedure ivi previste;
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse.
- Vista la richiesta di rinnovo pervenuta da parte del Coordinatore Ambito Sociale XIII Dr.ssa Alessandra Cantori , dell'accordo di collaborazione relativo al "Progetto Sperimentale" CSER San Germano Camerano - CSER Fontemagna Osimo, acquisita al prot. 0155420/AV2 del 09/10/2018, a valere per gli anni 2018/2019.
- Si autorizza l'accoglimento di tale "progetto sperimentale" fermo restando quanto segue:
 - 1)il rispetto della capacità ricettiva di ciascuna Struttura, nella fattispecie, 16 posti autorizzati presso il Centro Diurno di Camerano e 12 posti presso i Centro Diurno di Osimo;
 - 2)Il rispetto dei requisiti organizzativi e di personale da parte di entrambe le strutture in relazione ai posti letto utilizzati;

- 3) l'osservanza e la conformità di tutte le altre condizioni e requisiti disciplinati nell'atto di convenzione approvato con det. DG ASUR n. 787/2016.
- 4) il rispetto del tetto massimo di spesa contrattualmente stabilito per entrambi i Centri pari a complessivi € 163.488,00 a valere per l'anno 2018 (pari importo per l'anno 2019), derivante dalla sommatoria dei tetti di spesa rispettivamente assegnati di € 52.080,00 San Germano e di € 111.408,00 Fontemagna.

Premesso quanto sopra , le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi , SRDis.1.1 , per un tetto di 10 posti,
- a contenuto prevalentemente sociale per n 2 posti (tetto massimo di 15 posti)

Si specifica che tali livelli assistenziali sono compresi nel DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502" (G.U. n. 65 del 18/03/2017).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta n. 2 nonché, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta n. 2, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile dell CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente

per l'ASUR , che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale .

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta,.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;

- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV2, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV n. 2 di Ancona;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV n. 2 , al Comune di Osimo e all'Ambito Sociale n. 13 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l' erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 105 min/die/utente

livello SRDis.1.2

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 65 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e

attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6 Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilizzazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
 - stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
 - attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
 - attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative

Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,10 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione e Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
Centro Fontemagnola 160008	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	10	Dotazione Max 10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00

	<i>Centro Socio – Educativo Diurno</i>	<i>Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1</i>	---	<i>Compensazione Atto del....prot. n. del</i>	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
<i>Centro Fontemagn a 160008</i>	<i>Centro Socio – Educativo Diurno "</i>	<i>Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentement e sociale SRDis 1.2</i>	2	<i>Dotazione Max 15</i>	€15,10	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per **gli anni 2018-2019** è così composto:

- euro 104.160,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- euro 7.248,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2

Per un totale di € **111.408,00** (Esente IVA) fatte salve nuove e diverse disposizioni Nazionali o Regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetti di spesa nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 2 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile .

ART. 12
Formazione

La ASUR/AV n. 2 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13
Privacy

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati", e tenuto conto del regolamento generale sulla protezione dei dati, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la la Strutturua stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR – , affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del citato Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti

ART. 14
Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal **1/01/2018 al 31/12/2019** fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

ART. 15
Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ancona li.....

Il Direttore dell'Area Vasta n. 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

Il Legale Rappresentante
CSER Fontemagna Osimo
II Dirigente Dipartimento Affari Generali
Comune di Osimo
Dr.ssa Lucia Magi

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Oberdan, n. 2 - 60122 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore Area Vasta n. 2 Dott. / Ing. Maurizio Bevilacqua, in qualità di delegato del Direttore Generale dell'ASUR

e

La Cooperativa Sociale ASS. COOP con sede legale nel comune di Ancona Viale della Vittoria n. 4 C.F./P.IVA 00733460422, in persona del Legale Rappresentante p.t. Prof. Franco De Felice, nato a d Ancona il 22/10/1958 - cod. fiscale DRNMDA55L18L103T – quale attuale concessionaria del Servizio di gestione del Centro Socio Educativo Riabilitativo diurno/CSER IL SOLE, come da determinazioni del Dirigente Servizio Scolastici ed Educativi del Comune di Ancona, n. 880 del 15/04/2010; n. 38 del 14/01/2015 e n. 1523 del 31/08/2015

Premesso che:

- Il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 e nota della Direzione ASUR prot. n. 18251 del 26/06/2018;
- che la Struttura Centro Socio Educativo Riabilitativo diurno/CSER IL SOLE è presente sul territorio dell' ASUR/AV2 con ubicazione in Ancona Strada La Cupa di Posatora n. 5 – identificata attraverso il **codice ORPS 160005** (SRDis1.1- SRDis1.2) (DGRM 1331/2014)
- che la Struttura Centro Socio Educativo Riabilitativo diurno **Il Sole** è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 (come modificata dalla L.R. n. 21 del 30/09/2016) con atto n. 6/2008 del 06/11/2008 del Comune di Ancona; tale atto prevede l'autorizzazione per **numero 20 posti utenti disabili**;
- che la Struttura ha preso atto della nuova Legge Regionale 30 settembre 2016 n. 21 in materia di *"Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati"* con l'impegno, sin d'ora assunto, all'adeguamento alle nuove disposizioni secondo la tempistica e le procedure ivi previste;
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra , le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi , SRDis.1.1 , per un tetto di 10 posti.
- a contenuto prevalentemente sociale per n 10 posti (tetto massimo di 15 posti)

Si specifica che tali livelli assistenziali sono compresi nel DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502" (G.U. n. 65 del 18/03/2017).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta2 nonché, di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta2, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile del CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR , che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale .

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta,.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV2, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV2 di Ancona;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV2, al Comune di Ancona e all'Ambito Sociale n. 11 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il

progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.

- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 105 min/die/utente

livello SRDis.1.2

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 65 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmate in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilizzazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
 - stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
 - attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
 - attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative

Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8 Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,10 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione e Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
Centro Diurno Il Sole 160005	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	10	Dotazione Max 10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	---	Compensazione Atto del....prot. n. del	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
Centro Diurno Il Sole 160005	Centro Socio – Educativo Diurno "	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente e sociale SRDis 1.2	10.....	Dotazione Max 15	€15,10	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per gli anni 2018-2019 della Cooperativa Sociale ASS.COOP per il Centro Diurno Il Sole è così composto:

- euro 122.822,00 + IVA pari a n. 283 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- euro 42.733,00 + IVA pari a n. 283 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2

Per un importo totale di € 165.555,00 +IVA pari a € 173.832,75 fatte salve nuove e diverse disposizioni Nazionali o Regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetti di spesa nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti.

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 2 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile .

ART. 12

Formazione

La ASUR/AV n. 2 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13

Privacy

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati", e tenuto conto del regolamento generale sulla protezione dei dati, individua il Legale Rappresentante della Struttura

firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la la Strutturua stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR – , affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del citato Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy.

ART. 14
Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal **01/01/2018 al 31/12/2019** fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

ART. 15
Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore dell'Area Vasta n. 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

Il Legale Rappresentante
Cooperativa Sociale ASS.COOP.
Centro Socio Educativo Riabilitativo Diurno
Per Disabili Il Sole
Prof. Franco De Felice

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Oberdan, n. 2 - 60122 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore Area Vasta n. 2 Dott. / Ing. Maurizio Bevilacqua, in qualità di delegato del Direttore Generale dell'ASUR

e

La Cooperativa Sociale Centro Papa Giovanni XXIII° con sede legale nel comune di Ancona in via Madre Teresa di Calcutta, 1, come risulta dalla nota prot. n. 20746/I.02 del 03/03/2011 del Comune di Ancona, C.F. 93058460424 – partita I.V.A. 01427250426 - rappresentata da Don Giancarlo Sbarbati nato a Ripe San Ginesio il 02/01/1944 e residente in Ancona Piazzale Camerino n. 3 - cod. fiscale SBRGCR44AO2H323N - in qualità di legale rappresentante p.t. del **Centro CSER DIURNO B** per disabili, quale titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002 .

Premesso che:

- Il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 e nota della Direzione ASUR prot. n. 18251 del 26/06/2018;
- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV2 con ubicazione in Ancona, Via Madre Teresa di Calcutta n. 1, come risulta dalla nota prot. n. 20746/I.02 del 03/03/2011 del Comune di Ancona, identificata attraverso il **codice ORPS 600806 per il Centro socio educativo riabilitativo Diurno B per disabili (DGRM 1331/2014)**
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 1 del 27/09/2005 del Comune di Ancona; tale atto prevede l'autorizzazione per **numero 16 posti utenti disabili centro diurno B**;
- che la Struttura ha preso atto della nuova Legge Regionale 30 settembre 2016 n. 21 in materia di *"Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati"* con l'impegno, sin d'ora assunto, all'adeguamento alle nuove disposizioni secondo la tempistica e le procedure ivi previste;
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra , le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi , SRDis.1.1 , per un tetto di 10 posti .
- a contenuto prevalentemente sociale per n 4 posti (tetto massimo di 15 posti)

Si specifica che tali livelli assistenziali sono compresi nel DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502" (G.U. n. 65 del 18/03/2017).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta 2, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta 2 con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile dell'CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR , che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale .

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta,.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV2, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV2 di Ancona;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV2 , al Comune di Ancona e all'Ambito Sociale n. 11 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il

progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.

- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 105 min/die/utente

livello SRDis.1.2

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 65 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmate in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilizzazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
 - stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
 - attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
 - attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative

Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8 Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,10 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione e Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
Papa Giovanni XXIII° Centro Diurno B 600806	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	10	Dotazione Max 10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	—	Compensazione Atto del....prot. n. del	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
Papa Giovanni XXIII° Centro Diurno B 600806	Centro Socio – Educativo Diurno "	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente e sociale SRDis 1.2	4	Dotazione Max 15	€15,10	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per gli anni 2018-2019 della Cooperativa Sociale Papa Giovanni XXIII° Centro Diurno B è così composto:

- euro 104.160,00 + i.v.a. al 5% pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- euro 14.496,00+ i.v.a. al 5% pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2

Per un importo imponibile pari a € € 118.656,00 oltre l' IVA al 5% per un importo totale di € 124.588,00, fatte salve nuove e diverse disposizioni Nazionali o Regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetti di spesa nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti.

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 2 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile .

ART. 12

Formazione

La ASUR/AV n. 2 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13

Privacy

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati", e tenuto conto del regolamento generale sulla protezione dei dati, individua il Legale Rappresentante della Struttura

firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la la Strutturua stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR – , affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del citato Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal **01/01/2018** al **31/12/2019** fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

ART. 15

Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore dell'Area Vasta n. 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

Il Legale Rappresentante
Cooperativa Sociale Papa Giovanni XXIII*
Centro Socio Educativo Riabilitativo Diurno B
Don Giancarlo Sbarbati

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Oberdan, n. 2 - 60122 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore Area Vasta n. 2 Dott. / Ing. Maurizio Bevilacqua, in qualità di delegato del Direttore Generale dell'ASUR

E

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (CSER) Centro Sociale ARCOBALENO sito nel Comune di Chiaravalle (AN) rappresentato dalla Dott.ssa Cristina Gorni cod. fiscale/P.IVA 00166560425 in qualità di Dirigente Resp.le Area Amm.va e Servizi alla Persona del Comune di Chiaravalle (AN), domiciliata per le funzioni presso la Sede del Comune, in qualità di Ente Titolare e Gestore p.t. dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- Il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 nota della Direzione ASUR prot. n. 18251 del 26/06/2018;
- la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV 2 – Distretto 7 di Ancona con ubicazione in Chiaravalle (AN), Via Toti n. 67 – identificata attraverso il codice ORPS 160007 (SRDis1.1- SRDis1.2) (DGRM 1331/2014)
- la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 2 del 08/09/2014, recepito al prot. n. 18235 dal Comune di Chiaravalle (AN); tale atto prevede l'autorizzazione per numero 16 posti;
- che la Struttura ha preso atto della nuova Legge Regionale 30 settembre 2016 n. 21 in materia di *"Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati"* con l'impegno, sin d'ora assunto, all'adeguamento alle nuove disposizioni secondo la tempistica e le procedure ivi previste;
- inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi , SRDis.1.1 , per un tetto di **10 posti**.
- a contenuto prevalentemente sociale per **n. 6 posti** (tetto massimo di 15 posti)

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta 2 – Distretto 7 di Ancona nonché, di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta 2 Distretto 7 di Ancona, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile dell'CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR , che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale .

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta,.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;¶
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV2/Distretto 7 Ancona, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV2 – Distretto 7 di Ancona;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV 2, al Comune di Chiaravalle (AN) e all'Ambito Sociale n. 12 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.

- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 105 min/die/utente

livello SRDis.1.2

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 65 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmate in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilitazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
 - stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
 - attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
 - attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative

Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8 Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,10 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione e Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
CENTRO SOC.LE ARCOBALENO 160007	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	10	Dotazione Max 10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	---	Compensazione Atto del....prot. n. del	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
CENTRO SOC.LE ARCOBALENO 160007	Centro Socio – Educativo Diurno "	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente e sociale SRDis 1.2	6	Dotazione Max 15	€15,10	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per gli anni 2018-2019 della Centro Soc.le ARCOBALENO è così composto:

- € 104.160,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- € 21.744,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2

Per un totale di € 125.904,00 (IVA esente) fatte salve nuove e diverse disposizioni Nazionali o Regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetti di spesa nonché la rinegoiazione dei rapporti tra le parti.

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 2/Distretto 7 di Ancona corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche. La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 12

Formazione

La ASUR/AV n. 2 – Distretto 7 di Ancona dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13

Privacy

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati", e tenuto conto del regolamento generale sulla protezione dei dati, individua il Legale Rappresentante della Struttura

firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la la Strutturua stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR – , affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del citato Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy.

ART. 14
Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal **01/01/2018** al **31/12/2019** fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

ART. 15
Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ancona, _____

Il Direttore dell'Area Vasta n. 2
(Ing. Maurizio Bevilacqua)

Il Legale Rappresentante p.t.
p. Il Comune di Chiaravalle
Il Resp.le Area Amm.va e Servizi alla Persona
(Dott.ssa Cristina Gorni)

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Oberdan, n. 2 - 60122 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore Area Vasta n. 2 Dott. / Ing. Maurizio Bevilacqua, in qualità di delegato del Direttore Generale dell'ASUR

e

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (CSER) **ARCOBALENO** sito nel Comune Castelfidardo rappresentata dalla Sig.ra Baldoni Maila nata a Castelfidardo il 20/11/1957 cod. fiscale BLDMLA57S60C100Y in qualità di Responsabile VII settore servizi socio educativi del Comune di Castelfidardo titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002 .

Premesso che:

- Il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 e nota della Direzione ASUR prot. n. 18251 del 26/06/2018;
- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV n. 2 con ubicazione in Castelfidardo, Via IV Novembre n. 170 – identificata attraverso il codice **ORPS 160001 (SRDis1.1- SRDis1.2)** (DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 5 del 22.5.2007 del Comune di Castelfidardo; tale atto prevede l'autorizzazione per numero **16** posti;
- che la Struttura ha preso atto della nuova Legge Regionale 30 settembre 2016 n. 21 in materia di *"Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati"* con l'impegno, sin d'ora assunto, all'adeguamento alle nuove disposizioni secondo la tempistica e le procedure ivi previste;
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra , le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi, SRDis.1.1 , per un tetto di **10** posti.

➤ a contenuto prevalentemente sociale per n. 1 posto (tetto massimo di 15 posti)

Si specifica che tali livelli assistenziali sono compresi nel DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502" (G.U. n. 65 del 18/03/2017).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta 2 nonché, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta 2, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile dell'CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV 2, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV2 di Ancona;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV2 , al Comune di Castelfidardo e all'Ambito Sociale n. 13 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per

l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.

- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 105 min/die/utente

livello SRDis.1.2

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 65 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa;

- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilitazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative

Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8 Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,10 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione e Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
Centro "Arcobaleno" 160007	Centro Socio – Educativo Diurno "ARCOBALENO"	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	10	Dotazione Max 10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1		Compensazione Atto del....prot. n. del	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
Centro "Arcobaleno" 160007	Centro Socio – Educativo Diurno "ARCOBALENO"	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente e sociale	1	Dotazione Max 15	€15,10	QC	/

SRDis 1.2

Per quanto sopra, il tetto di spesa per gli anni **2018-2019** è così composto:

- euro 104.160,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- euro 3.624,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2

Per un totale di € **107.784,00** (IVA esente) fatte salve nuove e diverse disposizioni Nazionali o Regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetti di spesa nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti.

ART. 9**Conservazione del posto**

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 2 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10**Contabilizzazione**

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile .

ART. 12**Formazione**

La ASUR/AV n. 2 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13**Privacy**

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati", e tenuto conto del regolamento generale sulla protezione dei dati, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la la Strutturua stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR – , affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del citato Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy.

ART. 14**Durata della convenzione**

Il presente accordo avrà validità dal **01/01/2018** al **31/12/2019** fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

ART. 15**Registrazione – norme finali**

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona

Letto, confermato e sottoscritto.

Ancona lì.....

Il Direttore dell'Area Vasta n. 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

Il Legale Rappresentante
Responsabile VII Settore Servizi Socio-Educativi
Comune di Castelfidardo
Sig.ra Maila Baldoni

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Oberdan, n. 2 - 60122 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore Area Vasta n. 2 Dott. / Ing. Maurizio Bevilacqua, in qualità di delegato del Direttore Generale dell'ASUR

e

La Cooperativa Sociale COOSS. MARCHE – ONLUS S.C.P.A. con sede legale nel Comune di Ancona Via Saffi n. 4, C.F./P.IVA 00459560421 in persona del Legale Rappresentante p.t. Sig. Amedeo Duranti nato a Teramo il 18/04/1955 - cod. fiscale DRNMDA55L18L103T – quale attuale concessionaria del Servizio di gestione del Centro Socio Educativo Riabilitativo diurno/**CSEER LABORATORI E MESTIERI** affidato, come da determinazioni del Dirigente Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Ancona, n. 880 del 15/04/2010; n. 38 del 14/01/2015 e n. 1523 del 31/08/2015. Titolare dell'autorizzazione n. 3/2015 di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- Il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 prot. n. 18251 del 26/06/2018;
- che la Struttura Centro Socio Educativo Riabilitativo diurno Laboratori e Mestieri è presente sul territorio dell' ASUR/AV2 con ubicazione in Ancona Via Ragusa n. 14 – identificata attraverso il codice ORPS 160012 (SRDis1.1- SRDis1.2) (DGRM 1331/2014)
- che la Struttura Centro Socio Educativo Riabilitativo diurno **Laboratori e Mestieri** è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 3/2015 rilasciata dal Comune di Ancona Direzione Servizi Sociali ; tale atto prevede l'autorizzazione per **numero 24 posti utenti disabili**;
- che la Struttura ha preso atto della nuova Legge Regionale 30 settembre 2016 n. 21 in materia di *"Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati"* con l'impegno, sin d'ora assunto, all'adeguamento alle nuove disposizioni secondo la tempistica e le procedure ivi previste;
- che, inoltre, le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra , le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi , SRDis.1.1 , per un tetto di 10 posti.
- a contenuto prevalentemente sociale per n 6 posti (tetto massimo di 15 posti)

Si specifica che tali livelli assistenziali sono compresi nel DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502" (G.U. n. 65 del 18/03/2017).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta 2 nonché, di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta n. 2, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile dell'CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR , che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale .

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta,.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV2, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV2 di Ancona;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV2, al Comune di Ancona e all'Ambito Sociale n. 11 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.

- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 105 min/die/utente

livello SRDis.1.2

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 65 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilizzazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
 - stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
 - attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
 - attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative

Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8 Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,10 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione e Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
Centro Diurno Laboratori e Mestieri 160012	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	10	Dotazione Max 10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	---	Compensazione Atto del....prot. n. del	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
Centro Diurno Laboratori e Mestieri 160012	Centro Socio – Educativo Diurno “	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente e sociale SRDis 1.2	6	Dotazione Max 15	€15,10	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per gli anni **2018-2019** della Cooperativa Sociale Cooss. Marche per il Centro Diurno Laboratori e Mestieri è così composto:

- euro 104.160,00 + IVA 5%, pari a n. 2400 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- euro 21.744,00 + IVA 5%, pari a n. 1440 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2

Per un importo imponibile pari a € 125.904,00 oltre l'IVA al 5% per un importo totale di € 132.199,20, fatte salve nuove e diverse disposizioni Nazionali o Regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetti di spesa nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti.

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 2 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile .

ART. 12

Formazione

La ASUR/AV n. 2 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13

Privacy

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati", e tenuto conto del regolamento generale sulla protezione dei dati, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la la Strutturua stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR – , affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del citato Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal **01/01/2018** al **31/12/2019** fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

ART. 15

Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore dell'Area Vasta n. 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

Il Legale Rappresentante
Cooperativa Sociale COOSS. MARCHE ONLUS SCPA
Centro Socio Educativo Riabilitativo Diurno
Per Disabili Laboratori e Mestieri
Sig. Amedeo Duranti

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Oberdan, n. 2 - 60122 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore Area Vasta n. 2 Dott. / Ing. Maurizio Bevilacqua, in qualità di delegato del Direttore Generale dell'ASUR

E

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (CSER) ALICE sito nel Comune Loreto rappresentata dalla Dott.ssa Emanuela Strologo, nata ad Ancona il 6.01.1970 Codice Fiscale STRMNL70A46A271B in qualità di Responsabile Servizi Sociali Comune di Loreto e titolare dell'autorizzazione di cui alla Legge 20 del 2002.

Premesso che:

- Il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 e nota della Direzione ASUR prot. n. 18251 del 26/06/2018;
- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV n. 2 con ubicazione in Loreto, Via San Giovanni Bosco – identificata attraverso il codice ORPS 160017 (SRDis1.1- SRDis1.2) (DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 21 del 30/08/2012 del Comune di Loreto; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 16 posti;
- che la Struttura ha preso atto della nuova Legge Regionale 30 settembre 2016 n. 21 in materia di *"Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati"* con l'impegno, sin d'ora assunto, all'adeguamento alle nuove disposizioni secondo la tempistica e le procedure ivi previste;
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra , le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi , SRDis.1.1 , per un tetto di 9 posti
- a contenuto prevalentemente sociale per n = posti (tetto massimo di 15 posti)

Si specifica che tali livelli assistenziali sono compresi nel DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502" (G.U. n. 65 del 18/03/2017).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta n. 2 nonché, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta n. 2, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile dell'CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR , che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale .

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta,.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali di Loreto e della AV2, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV n. 2 di Ancona;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV n. 2 , al Comune di Loreto e all'Ambito Sociale n. 13 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il

progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.

- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 105 min/die/utente

livello SRDis.1.2

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 65 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmate in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilitazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
 - stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
 - attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
 - attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative

Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8 Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,10 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione e Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
CENTRO "Alice" 160017	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	9	Dotazione Max 10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	---	Compensazione Atto del....prot. n. del	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno "	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente e sociale SRDis 1.2		Dotazione Max 15	€15,10	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per gli anni 2018-2019 è così composto:

- euro 93.744,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- euro == pari a n. ----- giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2

Per un totale di € 93.744,00 (Esente IVA) fatte salve nuove e diverse disposizioni Nazionali o Regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetti di spesa nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 2 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile .

ART. 12

Formazione

La ASUR/AV n. 2 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13

Privacy

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati", e tenuto conto del regolamento generale sulla protezione dei dati, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la la Struttrua stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR – , affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del citato Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal **01/01/2018 al 31/12/2019** fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

ART. 15

Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ancona lì.....

Il Direttore dell'Area Vasta n. 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

p. Il Legale Rappresentante
Responsabile Servizi Sociali Comune di Loreto
CSER ALICE di Loreto
Dott.ssa Emanuela Strolago

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Oberdan n. 2 – 60122 – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua in qualità di delegato del Direttore Generale

E

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (CSER) CENTRO SI' sito nel Comune di Falconara M.ma (AN) Via Marsala n. 29, rappresentato dal suo Legale Rappresentante p.t. - codice fiscale/P.IVA 02291080519 in qualità di Ente Gestore e Titolare della Società "Residenze Sociali e Sanitarie Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus" e titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 21/2016.

Premesso che:

- Il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 e nota della Direzione ASUR prot. n. 18251 del 26/06/2018;
- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV 2 con ubicazione in Falconara M.ma (AN) Via Marsala n. 29 – identificata attraverso il codice ORPS 603721 (SRDis1.1- SRDis1.2) (DGRM 1331/2014)
- Con nota PEC recepita al prot. 198625/AV2 del 18/12/2017 è pervenuta la fusione per incorporazione da parte della Società Agorà d'Italia Coop. Sociale Consortile onlus di Arezzo nella nuova Soc. Residenze Sociali e Sanitarie di Magione (PG) Frazione Agello
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.21/2016 con atto rilasciato dal Comune di Falconara M.ma (AN) n. 134 del 06/02/2018, recepito al prot. n. 0037616/AV2 del 07/03/2018, tale atto prevede l'autorizzazione per numero 25 posti;
- che la Struttura ha preso atto della nuova Legge Regionale 30 settembre 2016 n. 21 in materia di "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati" con l'impegno, sin d'ora assunto, all'adeguamento alle nuove disposizioni secondo la tempistica e le procedure ivi previste;
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra , le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi, SRDis.1.1, per un tetto di 10.
- a contenuto prevalentemente sociale per n . 15 posti (tetto massimo di 15 posti)

Si specifica che tali livelli assistenziali sono compresi nel DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502" (G.U. n. 65 del 18/03/2017).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta 2, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta 2, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile del CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta,.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;

- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;²
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV2, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV2 Sede del Distretto 7 di Ancona;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV2 / Sede del Distretto 7 di Ancona, al Comune di Falconara M.ma (AN) e all'Ambito Sociale n. 12 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;

- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- | | |
|-------------|--------------------|
| - OSS | 5 min/die/utente |
| - Educatori | 105 min/die/utente |

livello SRDis.1.2

- | | |
|-------------|-------------------|
| - OSS | 5 min/die/utente |
| - Educatori | 65 min/die/utente |

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilizzazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
 - stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
 - attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
 - attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative

Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle

seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,10 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione e Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
Centro Sì Falconara 603721	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	10	Dotazione Max 10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	---	Compensazione Atto del....prot. n. del	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
Centro Sì Falconara 603721	Centro Socio – Educativo Diurno "	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente e sociale SRDis 1.2	15	Dotazione Max 15	€15,10	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per gli anni 2018-2019 dello CSER Centro Sì è così composto:

- € 104.160,00 (+ IVA 5%) pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- € 54.360,00 (+ IVA 5%) pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2

Per un importo imponibile pari a € 158. 520,00 oltre l' IVA al 5% per un importo totale di € 166.446,00 fatte salve nuove e diverse disposizioni Nazionali o Regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetti di spesa nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti.

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR/Area Vasta n. 2 Distretto 7 di Ancona corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile .

ART. 12

Formazione

La ASUR/AV 2 - Distretto 7 di Ancona dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13

Privacy

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati" , e tenuto conto del regolamento generale sulla protezione dei dati, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la Struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR – , affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del citato Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal **01/01/2018** al **31/12/2019** fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

ART. 15

Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ancona,

Il Direttore dell'Area Vasta n. 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

Il Legale Rappresentante p.t.
Società "Residenze Sociali e Sanitarie Società
Cooperativa Sociale Consortile Onlus"

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Oberdan, n. 2 - 60122 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore Area Vasta n. 2 Dott. / Ing. Maurizio Bevilacqua, in qualità di delegato del Direttore Generale dell'ASUR

E

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (CSER) "SAN GERMANO" sito nel Comune di Camerano rappresentata dal legale rappresentante p.t. in qualità di ente gestore e titolare dell'autorizzazione di cui alla Legge 20 del 2002;

Premesso che:

- Il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 e nota della Direzione ASUR prot. n. 18251 del 26/06/2018;
- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV n. 2 con ubicazione in Camerano, Via Scandalli n. 26 – identificata attraverso il codice ORPS 160016 (SRDis1.1- SRDis1.2) (DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 4 del 24.6.2008 e n. 6 del 29.12.2011 del Comune di Camerano; tale atto prevede l'autorizzazione per numero n. 16 posti;
- che la Struttura ha preso atto della nuova Legge Regionale 30 settembre 2016 n. 21 in materia di *"Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati"* con l'impegno, sin d'ora assunto, all'adeguamento alle nuove disposizioni secondo la tempistica e le procedure ivi previste;
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse
- Vista la richiesta di rinnovo pervenuta da parte del Coordinatore Ambito Sociale XIII Dr.ssa Alessandra Cantori , dell'accordo di collaborazione relativo al "Progetto Sperimentale" CSER San Germano Camerano - CSER Fontemagna Osimo, acquisita al prot. 0155420/AV2 del 09/10/2018, a valere per gli anni 2018/2019.
- Si autorizza l'accoglimento di tale "progetto sperimentale" fermo restando quanto segue:
 - 1)il rispetto della capacità ricettiva di ciascuna Struttura, nella fattispecie, 16 posti autorizzati presso il Centro Diurno di Camerano e 12 posti presso i Centro Diurno di Osimo;
 - 2)Il rispetto dei requisiti organizzativi e di personale da parte di entrambe le strutture in relazione ai posti letto utilizzati;

- 3) l'osservanza e la conformità di tutte le altre condizioni e requisiti disciplinati nell'atto di convenzione approvato con det. DG ASUR n. 787/2016.
- 4) il rispetto del tetto massimo di spesa contrattualmente stabilito per entrambi i Centri pari a complessivi € 163.488,00 a valere per l'anno 2018 (pari importo per l'anno 2019), derivante dalla sommatoria dei tetti di spesa rispettivamente assegnati di € 52.080,00 San Germano e di € 111.408,00 Fontemagna.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi, SRDis.1.1, per un tetto di 5 posti.
- a contenuto prevalentemente sociale per n == posti (tetto massimo di 15 posti)

Si specifica che tali livelli assistenziali sono compresi nel DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502" (G.U. n. 65 del 18/03/2017).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta n. 2 nonché, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta n. 2, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile dell'CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente

per l'ASUR , che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale .

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta,.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;

- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV2, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV n. 2 di Ancona;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV n. 2 , al Comune di Camerano e all'Ambito Sociale n. 13 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l' erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 105 min/die/utente

livello SRDis.1.2

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 65 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6 Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilizzazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
 - stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
 - attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
 - attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative

Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,10 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione e Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
--	---	--	------------------------	--------------	-----------------	----------------------------	----------------

Centro "San Germano" 160016	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	5	Dotazione Max 10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	---	Compensazione Atto del....prot. n. del	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno "	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentement e sociale SRDis 1.2		Dotazione Max 15	€15,10	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per gli anni 2018-2019 è così composto:

- euro 52.080,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- euro == pari a n. ----- giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2

Per un totale di € 52.080,00 (IVA esente) fatte salve nuove e diverse disposizioni Nazionali o Regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetti di spesa nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti.

ART. 9 Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 2 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10 Contabilizzazione

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ancona lì.....

Il Legale Rappresentante

Il Direttore dell'Area Vasta n. 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

Il Legale Rappresentante p.t.
Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno
CSER San Germano Camerano

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Oberdan, n. 2 - 60122 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore Area Vasta n. 2 Dott. / Ing. Maurizio Bevilacqua, in qualità di delegato del Direttore Generale dell'ASUR

E

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (CSER) "SAN GERMANO" sito nel Comune di Camerano rappresentata dal legale rappresentante p.t. in qualità di ente gestore e titolare dell'autorizzazione di cui alla Legge 20 del 2002;

Premesso che:

- Il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 e nota della Direzione ASUR prot. n. 18251 del 26/06/2018;
- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV n. 2 con ubicazione in Camerano, Via Scandalli n. 26 – identificata attraverso il codice ORPS 160016 (SRDis1.1- SRDis1.2) (DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 4 del 24.6.2008 e n. 6 del 29.12.2011 del Comune di Camerano; tale atto prevede l'autorizzazione per numero n. 16 posti;
- che la Struttura ha preso atto della nuova Legge Regionale 30 settembre 2016 n. 21 in materia di *"Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati"* con l'impegno, sin d'ora assunto, all'adeguamento alle nuove disposizioni secondo la tempistica e le procedure ivi previste;
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra , le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi , SRDis.1.1 , per un tetto di 5 posti.
- a contenuto prevalentemente sociale per n == posti (tetto massimo di 15 posti)

Si specifica che tali livelli assistenziali sono compresi nel DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502" (G.U. n. 65 del 18/03/2017).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta n. 2 nonché, nonché di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta n. 2, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2 Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile dell'CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3 Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV2, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV n. 2 di Ancona;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV n. 2 , al Comune di Camerano e all'Ambito Sociale n. 13 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per

l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.

- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 105 min/die/utente

livello SRDis.1.2

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 65 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa;

- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilizzazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
 - stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
 - attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
 - attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative

Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8 Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,10 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione e Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
Centro "San Germano" 160016	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	5	Dotazione Max 10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	---	Compensazione Atto del....prot. n. del	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno "	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente e sociale SRDis 1.2		Dotazione Max 15	€15,10	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per gli anni **2018-2019** è così composto:

- euro 52.080,00 pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- euro == pari a n. ----- giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2

Per un totale di € **52.080,00** (IVA esente) fatte salve nuove e diverse disposizioni Nazionali o Regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetti di spesa nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti.

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 2 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile .

ART. 12

Formazione

La ASUR/AV n. 2 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13

Privacy

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati", e tenuto conto del regolamento generale sulla protezione dei dati, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la la Strutturua stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR – , affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del citato Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy.

ART. 14
Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal **01/01/2018 al 31/12/2019** fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

ART. 15
Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ancona lì.....

Il Legale Rappresentante

Il Direttore dell'Area Vasta n. 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

Il Legale Rappresentante p.t.
Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno
CSER San Germano Camerano

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Oberdan, n. 2 - 60122 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore Area Vasta n. 2 Dott. / Ing. Maurizio Bevilacqua, in qualità di delegato del Direttore Generale dell'ASUR

e

La Cooperativa Sociale Papa Giovanni XXIII^o con sede legale nel comune di Ancona in via Madre Teresa di Calcutta, 1- rappresentata da Don Giancarlo Sbarbati nato a Ripe San Giusto il 02/01/1944 e residente in Ancona Piazzale Camerino n. 3 - cod. fiscale SBRGCR44AO2H323N - in qualità di legale rappresentante del Centro CSER DIURNO A, quale titolare dell'autorizzazione di cui alla L.R. 20/2002.

Premesso che:

- Il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 e nota della Direzione ASUR prot. n. 18251 del 26/06/2018;
- che la Struttura è presente sul territorio dell' ASUR/AV2 con ubicazione in Ancona, Via Madre Teresa di Calcutta n. 1 identificata attraverso codice ORPS 160000 per il Centro Socio Educativo Riabilitativo Diurno A (DGRM 1331/2014)
- che la Struttura è autorizzata all'esercizio ai sensi della L.R.20/2002 con atto n. 2/05 del 27/09/2005 del Comune di Ancona; tale atto prevede l'autorizzazione per numero 16 posti utenti disabili centro diurno A;
- che la Struttura ha preso atto della nuova Legge Regionale 30 settembre 2016 n. 21 in materia di *"Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati"* con l'impegno, sin d'ora assunto, all'adeguamento alle nuove disposizioni secondo la tempistica e le procedure ivi previste;
- che inoltre le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 in merito agli standard assistenziali ed alle relative tariffe che afferiscono ai Centri Socio Educativi – Riabilitativi diurni;
- che per l'esercizio dell'attività oggetto della presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse

Premesso quanto sopra , le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni in regime semiresidenziale:

- a contenuto terapeutico e socio riabilitativo per disabili gravi , SRDis.1.1 , per un tetto di 10 posti .
- a contenuto prevalentemente sociale per n 4 posti (tetto massimo di 15 posti)

Si specifica che tali livelli assistenziali sono compresi nel DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502" (G.U. n. 65 del 18/03/2017).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'Ambito Territoriale dell'Area Vasta 2 nonché, di utenti residenti in altre Aree Vaste previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. Le prestazioni a carico del S.S.R. verranno liquidate dall'Area Vasta in cui ha sede la struttura.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti in Area Vasta 2, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti, in caso di situazione di emergenza/urgenza.

ART. 2 Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile dell'CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'ASUR , che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale sociale .

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta,.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3 Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 08/19, per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i.

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire i Centri secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale dei Centri seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e della AV2, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con UMEA e Servizi Sociali di Comune o Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e alla AV2 di Ancona;
- g) presentare annualmente all' UMEA per conto dell'AV2, al Comune di Ancona e all'Ambito Sociale n. 11 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il

progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.

- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n.1/2004 e s.m.i. gli standard assistenziali da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti nella DGRM 1331/2014 e specificatamente :

livello SRDis.1.1

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 105 min/die/utente

livello SRDis.1.2

- OSS 5 min/die/utente
- Educatori 65 min/die/utente

In ogni caso, il legale rappresentante della struttura s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività, che costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Inoltre va notificato con detto elenco, il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- assistenza tutelare;
- assistenza sanitaria programmate in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa;
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- mobilizzazione e deambulazione;
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.
- Le prestazioni educative consistono in:
 - stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
 - attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
 - attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative

Le prestazioni di trasporto, comprendente mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8 Budget e Tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 :

- € 62,00 retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis.1.1
- € 15,10 +QC retta prevista per il livello Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili a valenza prevalentemente sociale SRDis.1.2

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione e Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	n. posti convenzionati	Attribuzione	Quota Sanitaria	Quota di compartecipazione	Tariffa totale
Papa Giovanni XXIII Centro Diurno A 160000	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	10	Dotazione Max 10	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
	Centro Socio – Educativo Diurno	Cure Riabilitative Semiresidenziali per Disabili gravi SRDis 1.1	—	Compensazione Atto del....prot. n. del	€ 43,40	€ 18,60	€ 62,00
Papa Giovanni XXIII Centro Diurno A 160000	Centro Socio – Educativo Diurno "	Cure Riabilitative Semiresidenziali a valenza prevalentemente e sociale SRDis 1.2	4	Dotazione Max 15	€15,10	QC	/

Per quanto sopra, il tetto di spesa per gli anni 2018-2019 della Cooperativa Sociale Papa Giovanni XXIII° Centro Diurno A è così composto:

- euro 104.160,00 + IVA 5% pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.1
- euro 14.496,00 + 5% pari a n. 240 giornate di presenza per l'intero orario di apertura del centro in qualità di quota per il modulo SRDis.1.2

Per un importo imponibile pari a € 118.656,00 oltre l'IVA al 5% per un importo totale di € 124.588,80 fatte salve nuove e diverse disposizioni Nazionali o Regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetti di spesa nonché la rinegoiazione dei rapporti tra le parti.

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'ASUR -Area Vasta n. 2 corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 12

Formazione

La ASUR/AV n. 2 dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 13

Privacy

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati", e tenuto conto del regolamento generale sulla protezione dei dati, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la la Strutturua stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR – , affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del citato Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo avrà validità dal **01/01/2018 al 31/12/2019** fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

ART. 15

Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore dell'Area Vasta n. 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

Il Legale Rappresentante
Cooperativa Sociale Papa Giovanni XXIII°
Don Giancarlo Sbarbati